

# MINISTERO DELL'INTERNO

**CIRCOLARE 29 LUGLIO 2005, N.557**

*Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate*

**G.U. del 30 Agosto 2005, n. 201**

*Ai sigg. prefetti della Repubblica  
Ai sigg. commissari del Governo di Trento e Bolzano  
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta  
Ai sigg. questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Al Ministero delle attività produttive  
Al commissario dello Stato nella regione siciliana  
Al rappresentante del Governo nella regione sarda  
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia  
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta  
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri  
Al comando generale del corpo della Guardia di finanza*

Al fine di garantire uniformi modalità applicative, su tutto il territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro che esercitano attività ricettive, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dall'art. 8 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), si avverte la necessità di una verifica circa la puntuale osservanza delle disposizioni in materia da parte di tutte le strutture interessate, fra cui, come dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.

Va avvertito, in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «**bed and breakfast**»), in virtù dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «**esercizi non convenzionali**». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali, nel disciplinare la specifica attività o altre consimili, non mancano di sottolineare l'applicabilità delle norme di pubblica sicurezza, chiarendo ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia.

Poiché è stato segnalato che non sempre tale obbligo viene osservato dagli esercenti le attività di «*bed and breakfast*», anche per ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si interseca con una disciplina regionale talvolta discordante, e poiché si avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza nella specifica materia, i Prefetti vorranno portare le presenti indicazioni a conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei competenti organi provinciali del turismo, facendo presente anche il carattere alternativo dell'obbligo di cui al richiamato art. 109 T.U.L.P.S. rispetto agli altri, rispondenti a finalità in parte analoghe, previsti dall'[art. 12 del decreto-legge n. 59 del 1978](#) e dall'[art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

I questori, nel procedere alla verifica, vorranno anzitutto accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo. Ciò in quanto le facoltà di accesso di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di P.S., con le modalità appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in argomento, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati garantendo l'assoluto rispetto delle attività private.

Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell'attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all'occorrenza, l'autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.

Su quanto sopra le SS.LL. vorranno impartire accurate direttive agli organi dipendenti.

Roma, **29 luglio 2005**

Il Ministro dell'interno: **Pisanu**

Note:

**Decreto-Legge 21 Marzo 1978, n. 59**

**“Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati”.**

**(Pubblicato sulla G.U. del 22 Marzo 1978, n. 80)**

Estratto:

**Artt. 1 – 11**

**Omissis**

**Art. 12**

*Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l'uso di fabbricati, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l'esatta ubicazione di essi, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.*

*Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.*

*Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni.*

*La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.*

**Art. 13**

**Omissis**

**Fine**

## **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

**"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"**

**pubblicato nella G.U. del 18 agosto 1998, n. 191 – S. O. n. 139**

Estratto:

**Artt. 1 – 6**

**Omissis**

**Art. 7**

**(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)**

**([R.d. 18 giugno 1931, n. 773](#), art. 147)**

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

**Artt. 8 – 49**

**Omissis**

**Fine**